



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2024, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia 30;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Prefettura di Roma, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 16852/2023, resa tra le parti, concernente l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lettera f) l. 91/92;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che:

- con una prima istanza il ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; l'Amministrazione ha dichiarato tale domanda inammissibile per carenza del requisito della residenza ininterrotta per 10 anni, in quanto l'appellante è stato cancellato per cinque mesi nel 2015 e sei mesi nel 2018 dall'Anagrafe della popolazione residente;

- tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR che – ritenendo tale atto meramente endoprocedimentale – ha dichiarato inammissibile il ricorso;

- il ricorrente ha ripresentato la domanda, come suggerito dal TAR, e la Prefettura, con il provvedimento impugnato in primo grado, notificato il 31 marzo 2023, ha nuovamente dichiarato inammissibile la sua istanza per le medesime ragioni;

Rilevato che:

- con la sentenza impugnata n. 16852/2023 il TAR ha nuovamente dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo l'atto endoprocedimentale;

- con il presente appello, recante istanza cautelare, il ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR richiamando la decisione di questa Sezione n. 2322/2022, secondo cui *“l'automatizzazione del processo di acquisizione delle domande di cittadinanza può considerarsi lesiva del diritto del cittadino straniero a partecipare al procedimento che lo riguarda”*; *“i processi di digitalizzazione, e l'applicazione agli stessi della disciplina del processo amministrativo, in ragione della*

strumentalità del mezzo rispetto al fine, non possono risolversi in un depotenziamento delle garanzie per il cittadino, ma semmai in una velocizzazione degli stessi che non penalizzi o riduca l'esercizio delle facoltà partecipative”;

Ritenuto che, in base ai principi espressi nella suddetta decisione:

- nel caso della presentazione della prima istanza, la declaratoria di inammissibilità per carenza documentale è giustificata in quanto induce il cittadino straniero ad *“offrire il proprio apporto partecipativo, tendente a superare il rilievo, mediante la presentazione di una nuova istanza, integrata con gli elementi necessari a rappresentare all'amministrazione il possesso dei requisiti”;*

- nondimeno, non può ritenersi ammissibile che la presentazione di una nuova istanza produca *“sempre e comunque il medesimo effetto deleterio di dichiarazione di inammissibilità della stessa”;* - nel caso di specie, nel quale il cittadino straniero ha reiterato la domanda dopo una precedente decisione di inammissibilità, deve essere consentito all'interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale con conseguente obbligo dell'Amministrazione di valutarle;

- in ogni caso, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, la decisione di inammissibilità adottata dall'Amministrazione, essendo idonea ad arrestare, per la seconda volta, il procedimento, deve ritenersi impugnabile, in quanto direttamente lesiva degli interessi del cittadino straniero, non consentendogli di provare la sussistenza del requisito relativo alla residenza decennale;

Tanto premesso ritiene il Collegio che sussistano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora e che, pertanto, l'istanza cautelare debba essere accolta ai fini del riesame;

Ritenuto, infine, che può disporsi la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame (Ricorso numero: 416/2024) e, per

l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefania Santoleri

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.